

Allegato

SCHEMA

CONVENZIONE TIPO TRA IL COMUNE DI ARCORE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO – PROGETTI EDUCATIVI E SCOLASTICI

L'anno, addi..... del mese di
in presso.....

FRA

il Comune di Arcore, codice fiscale 87003290159, partita IVA 00988560967, rappresentato dal Funzionario Responsabile Servizi alla Persona, Ilaria Mandelli, nominata con decreto Sindacale n. 37 del 29/12/2017 e domiciliata per la carica presso il Municipio, Largo V. Vela 1

E

l'Organizzazione di Volontariato
(specificare la denominazione) di seguito denominata Organizzazione, codice fiscale
....., partita IVA

rappresentata dal signor....., *(nome, cognome e dati anagrafici)* in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa con sede legale in
....., Via.....

Recapito (indicare se diverso dalla sede legale):
.....

costituita in data

(NB: specificare gli estremi dell'Atto notarile)

iscritta:

-nel Registro Generale Regionale del Volontariato in data con (indicare atto regionale o provinciale di iscrizione)..... n°

-nel registro delle persone giuridiche istituito presso (Prefettura/Regione), in data

Richiamato il D. Lgs. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare l'art. 4 "Enti del Terzo settore", l'art. 5 "Attività di interesse generale", l'art. 56 "Convenzioni" e l'Art. 101 "Norme transitorie e di attuazione";

RICHIAMATI

- il DPCM del 14/01/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- l'allegato 8 del DPCM del 14/01/2021 "Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
- l'articolo 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19»;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

PREMESSO CHE:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato» e la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» -rispettivamente agli articoli 7 e 9 - prevedono la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale del volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati;
- con Determinazione FR n./2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per individuare le Organizzazioni di Volontariato con cui stipulare convenzioni finalizzate alla realizzazione di progetti educativi/scolastici per minori;
- l'Organizzazione ha regolarmente partecipato all'Avviso Pubblico, documentando di essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e che tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;
- con Deliberazione GC n. XX del XX/XX/2021 sono stati approvati gli esiti delle valutazioni e determinati i contributi economici da riconoscere a titolo di rimborso delle spese sostenute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Arcore stipula con l'Organizzazione, che accetta, la presente convenzione finalizzata alla realizzazione di Progetti educativi e scolastici a favore di minori nell'a.s. 2021/22.

L'Organizzazione si impegna a realizzare nel corso dell'a.s. 2021/22, il progetto educativo/scolastico e le attività ad esso connesse allegate alla Domanda di ammissione al convenzionamento.

Art. 2 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Organizzazione mette a disposizione n. volontari e un numero di dipendenti o prestatori d'opera pari a (ove presenti)

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste).

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Il personale dell'Organizzazione operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al responsabile individuato dall'Organizzazione.

L'Organizzazione si impegna a:

- a. rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- b. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3 – Responsabile e referente del progetto

L'Organizzazione si impegna ad individuare, nell'ambito delle proprie risorse, una figura di responsabile di progetto, con funzione di programmazione e coordinamento e referente per il Comune di Arcore

Il responsabile di progetto si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività; si impegna altresì a relazionare periodicamente l'andamento del progetto.

Art. 4 – Assicurazione volontari

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 266/1991, come da polizza assicurativa n. stipulata in data con primaria compagnia di assicurazione

L'Organizzazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

Art. 5 – Sede attività - attrezzature

L'Organizzazione individua come sede di svolgimento delle attività previste nel progetto i locali situati in via, provvederà ad adeguato allestimento e metterà a disposizione dei minori coinvolti nel progetto i propri materiali di consumo, materiali educativi/didattici e tutto ciò che si renderà indispensabile alla realizzazione delle attività.

Art. 6 – Rimborso spese

Per la realizzazione del progetto, oggetto della presente convenzione, il Comune di Arcore si impegna, entro l'importo massimo di €....., a rimborsare all'Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 266/1991 e nel rispetto dell'art. 5 della legge medesima, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

Detto rimborso, comprendente le spese relative alla copertura assicurativa dei volontari, viene liquidato sulla base di apposito rendiconto corredato da idonei giustificativi di spesa, presupposto necessario per la determinazione del rimborso stesso.

Qualora le attività svolte siano significativamente inferiori a quelle previste nel presente atto, l'importo del rimborso sarà rideterminato.

Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di remunerazione, ripianamento con risorse pubbliche o contributi in conto capitale. È escluso altresì che l'Amministrazione comunale si accoli il costo dei fattori produttivi e qualsiasi altra forma di incremento patrimoniale, anche se finalizzato al servizio stesso.

Il rimborso per l'attività svolta non è soggetto ad IVA in quanto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 266/1991, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di Volontariato di cui all'art. 3 della legge medesima, costituita per fini di solidarietà.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2021/22.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Nel trattamento dei dati personali (dati riferiti a persona fisica) dei destinatari del progetto oggetto del presente contratto, l'Organizzazione osserva integralmente le disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, trattando i dati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento.

I dati devono essere raccolti e trattati dall'Organizzazione esclusivamente per i fini istituzionali strettamente correlati al servizio da erogare; l'Organizzazione è considerata ad ogni effetto incaricato del trattamento.

Art. 9 - Risoluzione

Il Comune di Arcore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento del preavviso.

L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Arcore degli impegni assunti.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Organizzazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o qualora, nel corso della sua durata, l'Organizzazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal Registro Generale Regionale del volontariato.

Art. 10 - Controversie

Le parti si impegnano prioritariamente a risolvere amichevolmente tutte le controversie che potrebbero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Art. 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n. 266/1991.